



Leut. 738/2020

Proc. n. [redacted] R.G. N.R.  
Proc. n. [redacted] R.G. G.I.P.  
N. [redacted] Mod. 30

Data del deposito 23/06/2020  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
V° del P.G. \_\_\_\_\_  
N.Reg. Esec. \_\_\_\_\_  
N. part. Cred. Inscr. a SIC \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. [redacted]  
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 22.6.2020  
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

[redacted] n. Torino [redacted], elettivamente domiciliata ex art.  
161 c.p.p. presso l'avv. Filippo Maria CHRISTILLIN del foro di Torino

**LIBERA GIA' PRESENTE**

difesa di fiducia dall'avv. Filippo Maria CHRISTILLIN del foro di Torino

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] elettivamente  
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Marco PALERMITI del foro di  
Torino

**LIBERO GIA' PRESENTE**

difeso di fiducia dall'avv. Marco PALERMITI del Foro di Torino

**IMPUTATI**

In concorso con [redacted]; nei confronti del quale si procede  
separatamente

per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 216 co. 1 nn. 1) e 2), 223 co. 1 e 2 n.  
2), 219 co. 1 e 2 n. 1 R.D 16 marzo 1942 n. 267 e ss. mm. perché in  
concorso tra loro e nelle seguenti qualità:

[redacted]: organizzatore delle illecite condotte, procuratore  
instigatore (dal 31.07.2006), amministratore unico (dal 31.10.2008 al  
05.08.2009) e quindi amministratore di fatto;

T. [redacted] procuratore institore dal 17.03.2010 al 19.11.2012;  
J. [redacted] socio unico (dal 13.11.2012) e liquidatore dal 23.12.2012  
fino alla data del fallimento

di "C7" [redacted] in liquidazione" dichiarata fallita dal  
Tribunale di Torino con sentenza del 12.1.2016 depositata in Cancelleria il  
15.1.2016,

a) distraevano, occultavano, dissimulavano, distruggevano o dissipavano i  
seguenti beni o/o attività:

- l'autocarro FIAT DUCATO targato [redacted];
- l'autovettura FIAT PANDA VAN targata € [redacted];
- autobetoniera, flottatrice da tubi, strumento di misura impianti elettrici,  
nr. 1 betoniera, macchina taglia piastrelle, attrezzatura minuta varia quali  
tassellatori ed avvitatori;
- la somma di € 113.850,00 versata tramite assegno bancario il 15.3.2010  
alla costituente E. [redacted] (società di [redacted]) da  
[redacted] quale primo acconto per i lavori di  
ristrutturazione di una cascina sita in [redacted] lavori  
commissionati in data 15.2.2010 alla € [redacted]

b) al fine di occultare le predette manovre distrattive, sottraevano,  
distruggevano l'intero corredo contabile/amministrativo così da non  
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli  
affari;

c) cagionavano con dolo il fallimento della società attraverso una condotta  
omissiva e pianificata fin dall'atto di costituzione, produttiva di un  
depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e  
pericolosa per la salute economica e finanziaria dell'azienda omettendo  
sistematicamente il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e  
di tributi in materia di IVA e di Imposte Dirette, accumulando in tal modo  
i debiti (anche in relazione alle sanzioni amministrativo/tributarie  
comminate) che hanno costituito la voce principale del passivo.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante  
gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L.F.

Recidivo, reiterato ex art. 99 c.p.s.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il P.M. chiede che l'imputata T. [redacted] concessa le attenuanti  
generiche, venga condannata alla pena finale di anni 2 mesi 3 di  
reclusione già considerata la riduzione per la scelta del rito.**

**Il P.M. chiede che l'imputato M. [redacted] concessa le  
attenuanti generiche, venga condannato alla pena finale di anni 2 mesi 3  
di reclusione già considerata la riduzione per la scelta del rito.**

**Il difensore dell'imputata Tl** chiede l'assoluzione quanto meno ai sensi del cpv dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

**Il difensore dell'imputato M** chiede l'assoluzione quanto meno ai sensi del cpv dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

### FATTO E DIRITTO

In data 25.7.2019 il P.M. depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di T e M per il reato indicato in epigrafe.

All'udienza del 20.1.2020 veniva disposta la sospensione del processo nei confronti di M ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. e gli imputati T e M chiedevano - tramite i rispettivi difensori muniti di procura speciale rilasciata (da entrambi) il 10.12.2019 - di essere giudicati con il rito abbreviato.

All'udienza del 27.5.2020 (rifissata dopo il rinvio delle udienze disposto con DL 18/20 e DL 23/20) si procedeva alla discussione, terminata all'odierna udienza, all'esito della quale le parti concludevano come in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Con sentenza in data 12.1/15.1.2016 il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento di C in liquidazione (di seguito, per brevità, C) nominando curatore il dr. J.

In data 31.5.2016 il Curatore Fallimentare ha depositato relazione ex art. 33 L.F.<sup>2</sup>, nella quale ha evidenziato (per quanto qui rileva):

- che la C era stata costituita in data 10.2.2003, con oggetto sociale "lavori edili ed impianti in genere";
- che il capitale sociale era di € 10.000, inizialmente così suddiviso: € 9.900 e € 100; successivamente, con atto del 13.11.2012, J era diventata unica quotista della società;
- che l'organo amministrativo era stato il seguente:
  - alla costituzione veniva nominato Amministratore Unico C
- il 20.10.2005, a seguito delle dimissioni di C, veniva nominato Amministratore Unico J (la quale è deceduta il 27.8.2012<sup>3</sup>);

<sup>1</sup> Cfr. sentenza di fallimento, pag. 7

<sup>2</sup> cfr. relazione Curatore Fallimentare, pag. 11

<sup>3</sup> Cfr. certificato di morte J pag. 1044

- il **31.7.2006** veniva nominato procuratore della società M \_\_\_\_\_
- il **31.10.2008**, a seguito delle dimissioni di G \_\_\_\_\_, veniva nominato Amministratore Unico M \_\_\_\_\_
- il **5.8.2009**, a seguito delle dimissioni di M \_\_\_\_\_, veniva nominato Amministratore Unico C \_\_\_\_\_
- il **17.5.2010** M \_\_\_\_\_ cessava dalla qualifica di procuratore della società;
- il **17.5.2010** veniva nominato procuratore della società W \_\_\_\_\_
- il **23.10.2012** la società veniva messa in liquidazione, veniva nominato liquidatore M \_\_\_\_\_ e C \_\_\_\_\_ cessava dalla carica di Amministratore Unico;
- il **19.11.2012** W \_\_\_\_\_ cessava dalla carica di procuratore della società.
- che non essendo stata reperita F \_\_\_\_\_ non si disponeva delle scritture contabili e della documentazione amministrativa della fallita, il che ostacolava la ricostruzione degli accadimenti gestionali precedenti al fallimento e impediva la individuazione degli attivi ancora eventualmente in essere;
- che l'ultimo bilancio reperito presso il R.L. era quello al 31.12.2011, dal quale risultavano anche consistenti attivi (in particolare, oltre € 1.000.000 per crediti verso clienti), ma, in assenza delle scritture contabili, non era possibile accertare se tali attivi fossero ancora nella disponibilità della società;
- che dalle risultanze dello stato passivo risultavano debiti per circa € 735.000, principalmente nei confronti (oltre che del dipendente \_\_\_\_\_), di Equitalia per omessi versamenti IVA, IRES e IRAP dal 2006 al 2010.

Nel corso delle indagini sono stati sentiti a sit tre dipendenti della C \_\_\_\_\_

♦ in data **5.10.2016** \_\_\_\_\_, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: "Sono stato dipendente della C \_\_\_\_\_, credo dal 2009 al 2012, quando venni licenziato per mancanza di lavoro. Mi occupavo degli impianti elettrici e redigevo le prescritte dichiarazioni di conformità. Ero una sorta di capocantiere. Io venni assunto da M \_\_\_\_\_ (...). L'amministratore era però la sig. \_\_\_\_\_ quale gestiva l'azienda (...). Mi ricordo che c'erano due segretarie amministrative: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Non so se la contabilità dell'azienda fosse stata istituita. Io venivo pagato tramite bonifico bancario, mentre le buste paga mi venivano consegnate dalla \_\_\_\_\_"

In azienda c'erano materiali, autoveicoli ed utensili vari quali: un'autovettura Renault Clio, un furgone Fiat Ducato e un'altra

<sup>4</sup> Cfr. sit \_\_\_\_\_ pag. 85

autovettura della quale non ricordo il modello. Avevamo poi in dotazione un paio di martelli elettrici, trapani, avvitatori, cassette degli attrezzi complete. Eravamo circa 8, 9 dipendenti ed ognuno aveva la propria dotazione personale di attrezzi ed utensili (...). Non conosco né ho mai sentito il nome J. \_\_\_\_\_

♦ in data 19.10.2016 e 20.10.2016 X \_\_\_\_\_<sup>5</sup>, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:

"Sono stato dipendente della C \_\_\_\_\_ Al. dal 2.5.2003 fino 18.1.2012 (...).

Formalmente l'amministratore era C \_\_\_\_\_ Di fatto era gestita in maniera direi esclusiva dal suo compagno M \_\_\_\_\_

Io e gli altri dipendenti prendevamo ordini e disposizioni direttamente da lui. Credo avesse la delega come procuratore speciale (...). La C \_\_\_\_\_ stava poco in azienda; so che gestiva una agenzia immobiliare. Mi ricordo che c'erano due segretarie amministrative: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (...).

A fine 2010 scopro che le due segretarie \_\_\_\_\_ e I \_\_\_\_\_ avevano aperto la E \_\_\_\_\_ s.r.l., con sede in Pianezza, \_\_\_\_\_

Io non sono mai stato dipendente della E \_\_\_\_\_ ma di fatto lavoravo anche nei cantieri gestiti dalla E \_\_\_\_\_ In sintesi sia la C \_\_\_\_\_, sia la E \_\_\_\_\_ erano gestite dal M \_\_\_\_\_

Quando noi dipendenti ci presentavamo alla mattina al lavoro il N \_\_\_\_\_ diceva presso quale cantiere andare a lavorare indifferentemente se fosse gestito da una piuttosto che dall'altra azienda. A volte ce lo diceva la sera precedente. Sia gli automezzi che le attrezzature erano a disposizione di entrambe le ditte (...).

La C \_\_\_\_\_ aveva alcuni automezzi, un miniescavatore, un escavatore tema credo GBC, una autobetoniera, filettatrice da tubi, strumento di misura impianti elettrici e attrezzatura varia quali tassellatori, avvitatori, flessibili angolari, taglia piastrelle, almeno 3 betoniere (...)

La contabilità dell'azienda era stata istituita ed era seguita principalmente dalla R \_\_\_\_\_ Si avvalevano poi di un professionista esterno del quale non rammento adesso il nome. Non saprei dire però fino a quando fosse stata aggiornata.

Non conosco la signora J. \_\_\_\_\_ Preciso di averla cercata dopo essermi accorto che risultava nuovo proprietario e amministratore della fallita dopo il novembre 2012 vedendo le visure camerali. Preciso che ho intentato una causa civile per stipendi e t.f.r. non pagati ma le notifiche all'indirizzo della cittadina cinese in Milano non sono andate a buon fine risultando irreperibile".

"Ad integrazione a quanto dichiarato ieri, produco copia fotostatica di un mio ricorso presentato presso il Tribunale Civile di Torino ove, tra l'altro, sono indicati anche gli automezzi che risultavano essere di proprietà della C \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Cfr. sit f \_\_\_\_\_ pag. 87 e pag. 90

Produco copia fotostatica di tre fotografie che ho personalmente fatto il 10.4.2013 in [redacted] a Pianezza nella penultima sede della C. [redacted] dalle quali si rileva l'esistenza di copiosa documentazione contabile.

Mi ricordo di un versamento di circa € 100.000 effettuato sui conti della E. [redacted] nei primi giorni del mese di marzo 2010 dalla sig.ra [redacted] quale primo stato avanzamento lavori per la ristrutturazione di una cascina di sua proprietà sita in Baldissero Torinese [redacted] In realtà i lavori vennero effettuati dalla C. [redacted] Infatti la R. [redacted] era stata costituita il primo marzo 2010 e non poteva certo aver svolto lavori edili per tale importo. Produco copia di un verbale di sopralluogo effettuato in data 2.4.2010 da parte del responsabile di sicurezza geom. [redacted]

[redacted] dal quale si rileva che la ditta ispezionata nel cantiere di Baldissero era la G. [redacted] e non già la H. [redacted] Lo stesso viene dimostrato anche dal piano operativo di sicurezza del quale produco la copertina.

Con questa provvista la E. [redacted] acquista gli automezzi della G. [redacted] e poi piano piano rileva i clienti già della C. [redacted] la quale, ormai svuotata, sarà destinata a fallire.

Al fine di dimostrare la gestione quale amministratore di fatto della fallita da parte di M. [redacted] produco copia di comunicazioni fatte dal direttore dei lavori ach. [redacted] di un cantiere in Lessona, del quale io ero il responsabile, indirizzate al M. [redacted] quando lo stesso non rivestiva più alcuna carica formale. Produco altresì comunicazione datata 27.10.2010 al Comune di Lessona recante, sul timbro della O. [redacted] con la firma del M. [redacted] (...)].


♦ In data 11.1.2017 [redacted] il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: "Sono stato dipendente della G. [redacted] srl dal 2003 al 2012. Ero elettricista. Attualmente sono disoccupato. Io prendevo ordini dai capicantiere [redacted] e [redacted] L'azienda era gestita da M. [redacted] almeno così sentivo dire in azienda tra i dipendenti. In realtà sulle buste paga vedevo altri nomi. Mi ricordo del nome di G. [redacted] Ricordo che la [redacted] aveva alcuni automezzi quali due Fiat Doblò molto vecchi, un miniescavatore, una betoniera ed attrezzatura minuta varia che io avevo in dotazione per svolgere il mio lavoro di elettricista.

Non conosco la signora M. [redacted] ma ho sentito dire dai colleghi che era subentrata in azienda ma non so a quale titolo. So che nessuno l'ha mai trovata, pur provando a cercarla".

Con riferimento ai lavori effettuati presso il cantiere di Baldissero T.se, in data 13.12.2016 è stata sentita a sit [redacted] la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: "Sono proprietaria di una cascina sita nel

<sup>6</sup> Cfr. sit [redacted] pag. 135

<sup>7</sup> Cfr. sit [redacted] pag. 139



comune di Baldissero T.se  
a ristrutturare la cascina con la ditta [redacted] Nel 2006 abbiamo iniziato  
a ristrutturare la cascina con la ditta [redacted] Non essendo soddisfatti dei  
lavori abbiamo risolto il contratto, credo nel 2009 (...). In data 15.2.2010  
abbiamo sottoscritto un nuovo contratto di appalto con la ditta C.

[redacted] copia del quale esibisco. La firma apposta sul timbro  
O [redacted] srl è stata apposta dal M [redacted] in mia  
presenza presso lo studio dell'architetto [redacted] Il nostro referente  
della C [redacted] è sempre stato il sig. M [redacted]  
anche se i rapporti erano tenuti principalmente dall'architetto  
[redacted] A un certo punto l'architetto mi disse che il M [redacted]  
stava costituendo una nuova azienda la Ef [redacted] che sarebbe  
pertanto subentrata nel nuovo contratto del appalto. L'architetto  
predispose una variazione di contratto di appalto datata 1.6.2010, che  
esibisco (...). Tutti i pagamenti sono stati fatti, tramite assegni bancari  
piuttosto che bonifici, alla Ef [redacted] da partire dal 5 marzo 2010,  
per un totale di € 524.163,78+IVA, come da conteggi che esibisco (...).  
Nel luglio 2013 ho risolto il contratto di appalto con la ditta  
Ef [redacted] come da scrittura che produco (...).

Al verbale di sit sono allegati i documenti citati dalla testimone.

In data 20.11.2017 M [redacted] ha depositato memoria  
difensiva, con allegata copiosa documentazione<sup>8</sup>, contestando in modo  
puntuale e dettagliato tutti gli addebiti, come meglio si dirà nel prosieguo.

In data 24.11.2017 T [redacted] ha depositato memoria difensiva,  
con allegata documentazione<sup>9</sup>, contestando a sua volta tutti gli addebiti.

\*\*\*\*\*

T [redacted]  
Per quanto attiene alla posizione di T [redacted], ella è stata  
procuratore di C [redacted] dal 17.5.2010 al 19.11.2012.

Nella memoria difensiva l'imputata ha riferito che la sua attività, anche  
quale procuratrice, era sempre stata inquadrata nell'ambito di un rapporto  
di lavoro subordinato come impiegata, essendosi occupata della  
predisposizione, redazione e sottoscrizione delle domande di  
partecipazione alle gare d'appalto pubblico, coadiuvando l'A.U.  
C [redacted] nell'adempimento dei necessari incombenzi. Per  
contro, nessun adempimento fiscale e/o contabile e/o tributario riferibile  
alla società era stato da lei visionato o era di sua competenza, essendo di  
competenza esclusiva dell'amministratore C [redacted]

Quanto alla contestazione relativa alla sottrazione della somma di €  
113.000, l'imputata evidenziava che, a prescindere dalla fondatezza o  
meno di tale accusa, il fatto era avvenuto in epoca antecedente

<sup>8</sup> Cfr. memoria difensiva [redacted] pag. 837

<sup>9</sup> Cfr. memoria difensiva [redacted] pag. 1045



all'assunzione da parte sua della carica di procuratore, sicché nulla poteva esserle addebitato.

Quanto, infine, alla contestata sottrazione della documentazione contabile, precisava che su di lei non gravava alcun obbligo di consegna al Curatore Fallimentare.

Ciò premesso, non pare possa dubitarsi del fatto che la T. è sempre stata una (qualificata) segretaria, che si occupava della contabilità (redazione buste paga, ecc.) ed altresì di coadiuvare l'A.U. C. nella predisposizione della documentazione per le gare di appalto alle quali partecipava la C.

La circostanza che ella abbia avuto (dal 17.3.2010 al 19.11.2012) una procura institoria, di per se non comporta alcuna sua responsabilità nella gestione dell'azienda, ove risulti che, di fatto, tale potere non sia stato esercitato, quanto meno sotto i profili che sono rilevanti in relazione alle contestazioni che le vengono mosse.

Orbene, né dalla documentazione agli atti (che, per quanto scarna, non riconduce in alcun modo alla T. alcuna attività di gestione della società), né dalle dichiarazioni testimoniali (ne parla come della "segretaria amministrativa"; come della impiegata che teneva la contabilità, coadiuvata da un professionista esterno; non ne parla affatto) si evince che la T. abbia mai avuto un'ingerenza nella gestione dell'azienda e/o che possano trovare smentita le puntuali indicazioni fornite da costei in ordine al fatto che lei si occupava soltanto di predisporre le gare di appalto, in supporto all'Amministratore C.

Anche dalle buste paga (prodotte unitamente alla memoria difensiva) emerge che ella ha sempre avuto la qualifica di impiegata, con stipendio netto mensile (fino al novembre 2012) variabile tra € 1.100 ed € 1.400 mensili e senza alcun incentivo economico connesso al ruolo di "procuratore".

Fatta questa premessa e considerato che ella ha rivestito la carica di procuratore dal 17.3.2010 al 19.11.2012, per quanto attiene alle singole contestazioni, deve escludersi - a prescindere dalla fondatezza oggettiva delle accuse (che sarà vagliata successivamente, esaminando la posizione del M. - che in capo alla T. possano ravvisarsi responsabilità di sorta.

In particolare:

- ♦ quanto alla distrazione dei beni indicati alla lettera A) dell'imputazione, nulla consente di affermare che tali beni - non rivenuti dal Curatore Fallimentare nel 2016 - siano stati sottratti dalla T.
- ♦ quanto alla somma di € 113.850, di cui alla lettera A) dell'imputazione, è sufficiente rilevare che l'assegno bancario è stato versato alla C. il 15.3.2010 e quindi prima che la T. venisse nominata procuratore;
- ♦ quanto alla sottrazione/distruzione del corredo contabile/amministrativo di cui alla lettera B) dell'imputazione, sulla T. non gravava (tanto

meno nel 2016) alcun dovere di consegna della contabilità al Curatore Fallimentare; ciò, tanto più, se si considera che durante tutto il periodo in cui al T. [redacted] è stata procuratore della società, era presente e operativa presso l'azienda l'Amministratore Unico C. [redacted] (deceduta il 27.8.2012);

♦ quanto alla "condotta omissiva pianificata fin dall'atto di costituzione" di depauperamento non giustificabile, attuato omettendo di versare contributi previdenziali e tributi tra il 2006 ed il 2010, dalla (scarna) relazione ex 33 del C.F., non può parimenti ravvisarsi alcuna responsabilità in capo della T. [redacted] mera dipendente della società e con qualifica di procuratore solo dal 2010 al 2012.

\*\*\*\*\*

M. [redacted]  
M. [redacted] è stato procuratore di C. [redacted] dal 31.7.2006 al 17.5.2010 e amministratore dal 31.10.2008 al 5.8.2009.  
Nel marzo del 2010 il M. [redacted] ha costituito un'altra società (E. [redacted]) assumendo la carica di Amministratore Unico e legale rappresentante.  
Nei restanti periodi la società era amministrata da C. [redacted] (A.U. dal 20.10.2005 al 31.10.2008 e dal 5.8.2009 al 27.8.2012) e da J. [redacted] (liquidatore dal 23.10.2012 alla dichiarazione di fallimento).

La circostanza che M. [redacted] sia stato "amministratore di fatto" della C. [redacted] anche successivamente alla cessazione della sua carica di A.U. e/o di procuratore non è provata.

Sul punto va in particolare evidenziato che:

- ♦ dalla relazione ex art. 33 L.F. del Curatore, risalente al 31.5.2016 (ed in relazione alla quale non risultano essere stati fatti ulteriori approfondimenti, né aggiornamenti sull'esito della procedura) emerge:
  - che le informazioni e le scritture contabili sono state richieste (esclusivamente) al liquidatore J. [redacted], la quale è risultata irreperibile;
  - che l'ultimo bilancio di [redacted] depositato è quello chiuso al 31.12.2010, e che, in assenza della scritture contabili, non è possibile verificare l'effettiva esistenza degli attivi (in particolare € 1.000.000 circa di crediti verso clienti);
  - che il debito verso Agenzia Riscossioni Torino ammontava a circa € 800.000 (senza, peraltro, che sia precisato in quali anni e in quale misura per ciascun anno questo fosse maturato, posto che è stata acquisita agli atti la documentazione di Equitalia e dell'Inps relativa ai debiti di E. [redacted] ma non la documentazione di C. [redacted];

Nulla emerge dalla relazione ex 33 L.F. in ordine al ruolo di amministratore di fatto di M. [redacted].



Che il M. [redacted] fosse l'amministratore di fatto di C. [redacted] è ipotesi che si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese da [redacted], ex dipendente della società, il quale ha intentato una causa di lavoro (della quale si sconosce l'esito, essendo stato prodotto solo il ricorso, risalente al 2014) nei confronti della C. [redacted] della P. [redacted] e di M. [redacted], vantando un credito di circa € 16.000.

Tali dichiarazioni, peraltro, non hanno trovato riscontro nelle sit degli altri dipendenti di C. [redacted]: il teste [redacted] ha infatti riferito che lui era stato assunto (nel 2009) da M. [redacted] la quale "l'amministratore era però la signora [redacted], la quale gestiva l'azienda" e il teste [redacted] non ha fornito alcuna informazione attendibile (avendo rapporti solo con [redacted] e [redacted] ed avendo appreso altre informazioni solo "per sentito dire").

Né a diverse conclusioni si può giungere sulla base della documentazione acquisita agli atti, che non è idonea e sufficiente a provare che il M. [redacted] sia stato amministratore "di fatto" della C. [redacted] in epoca successiva alla cessazione delle sue cariche "formali" e alla costituzione della E. [redacted].

Quanto alle singole contestazioni contenute nel capo di imputazione, si rileva quanto segue:

**Punto A): Distrazione di autocarro FIAT DUCATO targato [redacted] e di autovettura FIAT PANDA VAN targata**

In merito a tale contestazione, va premesso che originariamente era stata ipotizzata la distrazione di diversi altri veicoli (Doblò targato [redacted] Doblò targato [redacted] Ducato targato [redacted] Iveco Eurocargo targato [redacted]); è stato tuttavia accertato che tali mezzi sono stati acquistati da E. [redacted] con regolare passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo (tramite bonifico bancario, documentato). Residuano due (vetusti) veicoli ancora di proprietà di G. [redacted] alla data del fallimento e non reperiti dal Curatore (Fiat Panda targata [redacted] e Fiat Ducato targato [redacted]); dagli atti, tuttavia non emergono elementi che consentano di affermare che la distrazione di tali beni sia in qualche modo ascrivibile al M. [redacted].

**Punto A): Distrazione autobetoniera, filettatrice da tubi, strumento di misura impianti elettrici, nr. 1 betoniera, macchina taglia piastrelle, attrezzatura minuta varia quali tassellatori ed avvitori.**

Anche con riferimento alle attrezzature sopra elencate (o, quantomeno, rispetto ad una parte consistente di queste ed in particolare a quelle più facilmente individuabili) il M. [redacted] ha prodotto documentazione dalla quale emerge che queste sono state vendute da C. [redacted] a E. [redacted] per un importo complessivo di € 22.000 circa, regolarmente fatturato e pagato (con bonifico bancario, documentato).

Non è pertanto possibile affermare che residuino altri beni che sono stati "distratti" (considerato che si tratta di beni di consumo, soggetti a usura), né in ogni caso, che la (eventuale) distrazione sia in qualche modo ascrivibile al M\_\_\_\_\_

**Punto A):** Distrazione della somma di € 113.850,00 versata tramite assegno bancario il 15.3.2010 alla costituente E\_\_\_\_\_ (società di M\_\_\_\_\_ ) da \_\_\_\_\_ quale primo acconto per i lavori di ristrutturazione di una cascina sita in Baldissero Torinese (TO), lavori commissionati in data 15.2.2010 alla C\_\_\_\_\_, (tramite M\_\_\_\_\_ in allora procuratore della società) aveva sottoscritto in data 15.2.2010 un contratto di appalto con \_\_\_\_\_ per la ristrutturazione di un immobile in Baldissero, \_\_\_\_\_

Secondo la versione fornita da M\_\_\_\_\_ (e confermata dalla documentazione agli atti), prima ancora che iniziasse l'esecuzione dei lavori, il contratto venne rilevato da E\_\_\_\_\_ la quale successivamente, in data 31.8.2010, sottoscrisse con C\_\_\_\_\_ un contratto di subappalto (n. 05/2010), con il quale venivano affidate a quest'ultima svariate opere (impianti elettrici, parte di opere di carpenteria, opere di rifacimento tetto, ecc.), per un valore complessivo di € 103.650,00, che è stato interamente fatturato e pagato da E\_\_\_\_\_ a C\_\_\_\_\_ (con bonifico bancario, documentato).

E' ben vero che il primo assegno corrisposto dalla \_\_\_\_\_ (dell'importo di € 113.850) è stato intestato a E\_\_\_\_\_ (e da questa incassato), seppure emesso in data antecedente al subentro di quest'ultima nel contratto di appalto originariamente sottoscritto da C\_\_\_\_\_ ma è anche vero che è del tutto verosimile che si sia trattato (non già del pagamento di lavori effettuati da C\_\_\_\_\_, bensì) di un "acconto" del committente (e così, infatti, è stato contestato dal P.M. nel capo d'imputazione), rilasciato per l'acquisto dei materiali e in vista dell'inizio delle opere nel cantiere, attività che sono poi state concretamente effettuate da E\_\_\_\_\_ e non da C\_\_\_\_\_.

In ogni caso, in considerazione del fatto che i lavori relativi a quell'appalto sono stati effettuati da E\_\_\_\_\_ e che C\_\_\_\_\_ ha svolto, in subappalto, dei lavori di importo sostanzialmente analogo a quello dell'acconto, che sono stati regolarmente pagati da E\_\_\_\_\_ non si ravvisa alcuna condotta distrattiva.

**Punto B):** al fine di occultare le predette manovre distrattive, sottraevano, distruggevano l'intero corredo contabile/amministrativo così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

In ordine a tale contestazione, non può che condividersi la tesi difensiva sostenuta dal M\_\_\_\_\_ in ordine al fatto che su di lui, amministratore di C\_\_\_\_\_ sino al 28.8.2009 e procuratore sino al 25.3.2010, non

gravasse "alcun obbligo di conservazione della documentazione contabile né un obbligo di consegna della stessa al curatore, giacché la relativa posizione di garanzia grava in via esclusiva sul soggetto che riveste la carica di amministratore al momento della dichiarazione di fallimento, nel caso di specie la coimputata H

A ciò si deve inoltre aggiungere che, secondo quanto riferito dal [redacted] alla data del 10.4.2013 la documentazione contabile era ancora presente presso la sede della società fallita (come risulta dalle fotografie prodotte dallo stesso [redacted] ed allegate al verbale di sit).

Il M [redacted] deve pertanto essere assolto da tale contestazione per non aver commesso il fatto.

**Punto C): cagionavano con dolo il fallimento della società attraverso una condotta omissiva e pianificata fin dall'atto di costituzione, produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e pericolosa per la salute economica e finanziaria dell'azienda omettendo sistematicamente il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e di tributi in materia di IVA e di Imposte Dirette, accumulando in tal modo i debiti (anche in relazione alle sanzioni amministrativo/tributarie comminate) che hanno costituito la voce principale del passivo.**

La contestazione in esame non può ritenersi fondata.

Che il fallimento della società sia stato causato da una condotta omissiva "pianificata fin dall'atto di costituzione" è circostanza che non trova riscontro nelle risultanze processuali.

La C [redacted] infatti, dalla data della sua costituzione fino al 2012 è stata una società attiva, presente sul mercato, che ha partecipato e si è aggiudicata vari appalti pubblici e ciò, come correttamente osservato dalla difesa, "contrasta con la pianificazione omissiva contestata, posto che tra i requisiti richiesti dalla P.A. committente vi è la regolarità contributiva ed erariale".

La C [redacted] ha continuato ad operare anche dopo che M [redacted] aveva costituito E [redacted] L, ed è stata posta in liquidazione circa due anni dopo che era stata revocata la carica di procuratore al M [redacted] e in epoca immediatamente successiva al decesso del legale rappresentante [redacted]. Nel periodo compreso tra maggio 2010 (cessazione dalla carica di M [redacted]) e ottobre 2012 (messa in liquidazione) C [redacted] ha continuato ad essere operativa. Dalla documentazione prodotta da M [redacted] unitamente alla memoria ex art. 415-bis c.p.p. (si vedano i contratti di fornitura, fatture e relativi pagamenti dei cantieri di Baldissero, San Gillio, Ozegna e Palestra, di cui al doc. 2), emerge, in particolare, che C [redacted] negli anni 2010 - 2011 - 2012, ha operato in diversi cantieri (dove era presente anche E [redacted] in tali circostanze i rapporti tra le due società erano disciplinati da regolari contratti di subappalto, e che le competenze spettanti a C [redacted] per i lavori assegnati in subappalto da E [redacted] risultano dalle fatture da questa emesse - per un importo complessivo di circa € 225.000 - e che

sono state interamente pagate, come risulta dalla documentazione bancaria ed in particolare dagli estratti conto E/ [redacted] riportanti i bonifici effettuati a favore di C [redacted].

Inoltre, secondo quanto riferito dal [redacted] in quel periodo C/ [redacted] ha continuato a partecipare ad appalti pubblici per conto di diversi comuni (Lessona, Oncino, Valdengo) e dell'ASL TO 1 (il che, tra l'altro, significa che la società era ancora "solida", essendo in grado di dotarsi delle polizze fidejussorie e/o assicurative necessarie per la partecipazione alle gare).

Vero è che dalla relazione del Curatore Fallimentare risulta che è stato omesso il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte, ma posto che la società vantava (all'ultimo bilancio) crediti verso clienti per un importo superiore a quello degli omessi pagamenti, non può escludersi che questi siano stati (non già una preordinata manovra di depauperamento della società, bensì) una conseguenza nel ritardo nei pagamenti dei committenti (soprattutto pubblici).

Ciò, tanto più, in considerazione del fatto che dagli atti non risulta quale sia stato il progressivo indebitamento di C [redacted] posto che nella relazione ex 33 L.F. si indica solo genericamente che il debito accumulato tra il 2006 ed il 2010 era pari a circa € 735.000, senza però che sia specificato con quale progressione si sia verificato.

In conclusione, pertanto, entrambi imputati devono essere **assolti dal reato** a loro ascritto;

- quanto alla distrazione dei due autoveicoli indicati al punto a) dell'imputazione e alla sottrazione/distruzione del corredo contabile e amministrativo di cui al punto b) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto;

- quanto alla distrazione dei restanti beni e della somma di denaro di € 113.850 indicati al punto a) dell'imputazione e quanto alla contestazione di cui al punto c) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

**P. Q. M.**

**Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.,**

assolve [redacted] dal reato a loro ascritto,

♦ quanto alla distrazione dei due autoveicoli indicati al punto a) dell'imputazione e alla sottrazione/distruzione del corredo contabile e amministrativo di cui al punto b) dell'imputazione, **per non aver commesso il fatto;**

♦ quanto alla distrazione dei restanti beni e della somma di denaro di € 113.850 indicati al punto a) dell'imputazione e quanto alla contestazione di cui al punto c) dell'imputazione, **perché il fatto non sussiste.**

Torino 22.6.2020

Il giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino 23 GIU 2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Ida VARRICCHIO

